

## STATUTO DOXEEE

### 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata **"doxee S.p.a."** Alla denominazione può essere aggiunta la dicitura **"Società Benefit"** o **"SB"** e può essere scritta senza vincoli di rappresentazione grafica, in maiuscolo o in minuscolo.

### 2) OGGETTO

La Società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di processi di fatturazione (billing) e di gestione documentale, nonché la commercializzazione e la fornitura di servizi che consentono la produzione di documenti in diversi formati (ad esempio, cartacei, elettronici, grafici, digitali) e secondo le più diverse modalità.

A titolo esemplificativo, la Società svolgerà la propria attività nelle seguenti aree: consulenza e sviluppo di progetti di fatturazione (billing), progettazione, produzione, commercio, ricerca, sviluppo ed analisi di programmi per elaboratori elettronici e di sistemi di elaboratori elettronici, elaborazione dati per conto terzi e personalizzazione di supporti cartacei e non cartacei con dati variabili, acquisto e sviluppo di prodotti informatici e di tecnologie, commercializzazione di prodotti informatici e soluzioni tecnologiche, consulenza e sviluppo di soluzioni per l'archiviazione dei documenti, fornitura di servizi in outsourcing per la stampa, personalizzazione elettronica e spedizione dei documenti anche attraverso linee telematiche, fornitura di servizi in outsourcing per la produzione di supporti magnetici contenenti formati elettronici e grafici del dato, consulenza per la realizzazione di programmi informatici, di prodotti multimediali, di sistemi di comunicazione elettronici su reti telematiche, Internet, Intranet ed Extranet.

La Società svolgerà la propria attività nelle aree sopra elencate, coniugando il proprio sviluppo economico e tecnologico con l'esercizio di attività di sensibilizzazione sui temi della innovazione tecnologica e digitalizzazione, quest'ultima anche quale mezzo di inclusione delle comunità in cui la Società opera o alle quali si rivolge, nonché dell'utilizzo di sistemi di comunicazione digitale utili a semplificare le azioni quotidiane degli utilizzatori e/o beneficiari di tali sistemi e nel contempo utili altresì a generare miglioramenti in termini ambientali (intesi nel senso ampio del termine, incluso altresì lo sviluppo e la mobilità eco-sostenibili e l'economia circolare), finalità di beneficio comune che, in qualità di Società Benefit, la Società, ai sensi dell'articolo 1, comma 376 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), intende perseguire, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Le aree della sensibilizzazione ai temi dell'innovazione tecnologica e digitalizzazione con conseguenti ricadute sui temi della protezione dell'ambiente, dello sviluppo ecosostenibile e dell'economia circolare, in cui vengono perseguite le finalità di beneficio comune, sono state identificate come maggiormente significative per l'attività della Società, attraverso un'analisi condotta in conformità con l'Allegato 4 e 5 all'articolo 1 comma 378 della Legge 208/2015.

La Società, in qualità di Società Benefit, perseguirà, di conseguenza, le seguenti finalità di beneficio comune:

- realizzare strumenti informatici innovativi utili a semplificare le azioni quotidiane degli utilizzatori e/o beneficiari di tali sistemi comportando nello stesso tempo miglioramenti in termini ambientali;
- diffondere e/o promuovere la cultura della innovazione tecnologica e digitale,

dell'utilizzo di sistemi di comunicazione digitale utili a semplificare le azioni quotidiane degli utilizzatori e/o beneficiari di tali sistemi e nel contempo a generare miglioramenti in termini ambientali, attraverso iniziative di comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento rivolte agli stakeholder (quali ad esempio organizzazione di o partecipazione a convegni, seminari, webinar, etc.; partecipazione a tavoli di lavoro o osservatori di natura pubblica o privata, iniziative di disseminazione dei risultati conseguiti attraverso le proprie attività di ricerca, progettazione e sperimentazione di soluzioni innovative nelle aree di beneficio comune identificate, partecipazione a programmi di ricerca ed innovazione, anche attraverso l'impiego di fondi comunitari, nazionali e regionali; collaborazioni con organizzazioni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello della Società, per contribuire al loro sviluppo e ampliare l'impatto positivo del loro operato);

- diffondere e/o promuovere la cultura dello sviluppo ecosostenibile, ivi inclusa la mobilità eco-sostenibile, e/o le metriche di economia circolare, nell'ambito dei servizi di innovazione tecnologica e digitalizzazione che la Società offre e/o nei programmi aziendali di inclusione sociale e/o nelle politiche di sensibilizzazione rivolte a dipendenti e collaboratori e/o rivolte alla comunità nella quale la società opera;

- progettare e realizzare su base annuale percorsi formativi interni sui temi della innovazione tecnologica e digitale, dell'utilizzo di sistemi di comunicazione digitale ponendoli in relazione anche allo sviluppo ed alla mobilità eco-sostenibili e/o alle metriche di economia circolare;

- promuovere, all'interno dell'ambiente di lavoro, la cultura della uguaglianza di genere e perseguire il benessere delle risorse umane, creando un ambiente di lavoro idoneo ad alimentare competenze e favorendo l'adozione di politiche di work life balance per dipendenti e collaboratori e/o attuando politiche aziendali rivolte a piani di mobilità sostenibile;

- promuovere l'importanza sia della formazione tecnico scientifica in ambito scolastico e/o universitario e/o post universitario sia della riduzione del gap di genere presente nella scelta di o nell'accesso a tali discipline, attuando, a titolo esemplificativo, stage, tirocini, o effettuando docenze.

La Società può compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o vantaggiose per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine, assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in società, enti od imprese, costituiti o costituendi, aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio, attività questa da esercitarsi non nei confronti del pubblico ed in via secondaria (non prevalente). La società potrà, altresì, rilasciare, sempre in via secondaria e non nei confronti del pubblico, garanzie di qualunque natura, personali o reali, anche a favore di terzi e/o per obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.

E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività di cui all'articolo 18 della Legge 216/1974, come modificato dall'articolo 12 della Legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché quelle di cui alle Leggi 12/1979, 1966/1939, 1/1991, 197/1991, 1815/1939 ed ai Decreti Legislativi 385/1993 (art. 106), 415/1996 e 58/1998.

### **3) SEDE**

La Società ha sede in Modena.

La Società può istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici amministrativi e tecnici, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

#### **4) DOMICILIO DEI SOCI**

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro Soci.

I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio.

#### **5) DURATA**

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

#### **6) RECESSO**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società, ai sensi dell'art. 2437, comma 2, c.c.

#### **7) CAPITALE SOCIALE – AZIONI - FINANZIAMENTI**

Il capitale sociale è di euro 5.000.000,00 (cinque milioni), rappresentato da n. 11.595.379 (undici milioni cinquecentonovantacinquemila trecentosettantanove) di azioni, prive di valore nominale espresso, e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

**L'assemblea straordinaria in data 20 luglio 2026 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 novembre 2029, il capitale sociale, per massimi Euro 215.603,13 (duecentoquindicimilaseicentotre/13), corrispondenti ad un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,4312063 (zero,4312063) per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Doxee 2026-2028" destinato ai dipendenti di Doxee S.p.A. e delle sue società controllate, approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.**

Le azioni sono nominative, indivisibili e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").

Ogni azione dà diritto ad un voto.

La Società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2348, comma 2, c.c..

Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione di azioni può anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione possono essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni e/o strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349 del cod. civ.

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari al riguardo.

La Società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447bis e seguenti c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 24 del presente Statuto.

#### **8) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77 bis e seguenti del TUF con particolare riguardo al sistema Euronext Growth Milan.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325 bis c.c., troveranno altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate e in tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

#### **9) OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI**

La Società può emettere obbligazioni, al portatore o nominative, anche convertibili e "cum warrant" o warrants, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420 ter c.c.

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria, ha facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

La delibera di emissione di tali strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in casi di inadempimento delle prestazioni, le modalità di rimborso.

#### **10) IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI**

In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

#### **11) PARTECIPAZIONI RILEVANTI**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni, dettate per le società quotate dall'art. 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai Regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

(i) per "partecipazione", si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per "partecipazione rilevante", si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle

diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

I soci che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 c.c.

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

## **12) OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai Regolamenti Consob di attuazione (di seguito la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Sino alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni sull'Euronext Growth Milan, l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al socio. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

## **12-BIS) OBBLIGO DI ACQUISTO E DI DIRITTO DI ACQUISTO DI CUI AGLI ARTICOLI**

## **108 E 111 DEL TUF**

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

### **13) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato degli amministratori indipendenti", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa espressamente riferimento alla normativa *pro-tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (di seguito la "Procedura").

In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio anche in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o un presidio equivalente, o comunque senza tener conto dei rilievi formulati da tale comitato, a

condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società.

In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

#### **14) ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società od altrove, purché in Italia, Svizzera o nei Paesi membri dell'Unione Europea, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.

#### **15) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "Milano finanza", nonché sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 2366 c.c..

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare: (i) il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; (ii) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea; (iii) le materie all'ordine del giorno; (iv) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed

alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di sua competenza ed è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ovvero all'oggetto della Società o quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare la suddetta Assemblea ordinaria annuale entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi di legge.

#### **16) INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA**

Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "Comunicazione").

La Comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La Comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, secondo quanto disposto nell'avviso di convocazione.

Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, TUF.

Ove il Consiglio di Amministrazione abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto non avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, l'intervento ed il voto sono regolati dalla legge. In tal caso, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei termini di legge.

#### **17) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancanza o rinuncia, da un vice presidente (se nominato) o, in caso di

mananza o di rinunzia da parte di tutti i vice presidenti, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dai soci presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del quorum deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio; la nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Verificandosi i presupposti di cui sopra, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. L'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

#### **18) ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

#### **19) ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 18, l'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti l'aumento di capitale nei limiti previsti dall'art. 2443 c.c.

L'Assemblea straordinaria dei soci in data 21 novembre 2019 ha attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la delega di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto d'opzione a norma dell'art. 2441, comma 5, c.c., in una o più tranches, a servizio dell'esercizio dei warrant sino ad un importo massimo di Euro 320.000,00 oltre sovrapprezzo, delega da esercitare entro la data ultima del 31 dicembre 2019.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi per l'esclusione del diritto di opzione sono quelli previsti dall'art. 2441, comma 6, c.c.

#### **20) AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF.

Almeno un amministratore deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 ter, comma 4, del TUF (di seguito l'"Amministratore/i Indipendente/i").

## **21) NOMINA, SOSTITUZIONE E DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Ogni socio può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dalle disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF e di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del

TUF, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere, dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno; dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza

richiesti dallo Statuto.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge.

È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 c.c. mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 c.c., dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.

La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

## **22) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, nominerà tra i suoi membri il Presidente, e potrà eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Potrà nominare un segretario, anche estraneo al Consiglio.

## **23) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio si raduna nella sede della Società o altrove, purché in Italia, in Svizzera o nei Paesi membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne è fatta richiesta scritta da uno dei suoi componenti; la convocazione è fatta dal Presidente con email, PEC, telegramma o telefax da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, a ciascuno dei membri del Consiglio e a ciascun Sindaco effettivo.

Tuttavia, la riunione del Consiglio di Amministrazione è valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi.

Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi i presupposti di cui sopra, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

#### **24) DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi è la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono prese:

- con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti;
- on il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto.

Qualora i voti dei presenti diano un risultato di parità, prevarrà il voto espresso del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo del quorum deliberativo.

#### **25) POTERI DI GESTIONE E DELEGA DI ATTRIBUZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e delegare ad essi parte dei propri poteri.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il Consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà pure nominare e revocare direttori, nonché procuratori *ad negotia* e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2 c.c. è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea:

- (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso;
  - (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge;
  - (vi) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
  - (vii) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 7 del presente Statuto.
- Fermo restando che in capo al Consiglio di Amministrazione si concentra la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della Società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, il Consiglio di Amministrazione dovrà amministrare la Società in modo da

bilanciare l'interesse dei soci e il perseguimento delle finalità di beneficio comune, conformemente a quanto previsto dallo statuto, tenendo conto che, per il particolare carattere innovativo della Società, gli obiettivi di beneficio comune possono diventare anche uno strumento che favorisce il conseguimento delle finalità lucrative ed il conseguente interesse dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 del presente statuto. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto" e la carica dura per il periodo di 3 anni o per l'eventuale inferiore durata determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile dell'Impatto redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune che, approvata dal Consiglio di Amministrazione previo esame del Collegio Sindacale, viene allegata al bilancio ed include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione, è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che la Società dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

#### **26) LEGALE RAPPRESENTANZA**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e (se nominato) al Vice Presidente, nonché, nei limiti dei poteri loro attribuiti, agli Amministratori Delegati, spetta la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

#### **27) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

L'Assemblea potrà stabilire un compenso per l'opera prestata dai componenti del Consiglio di Amministrazione e potrà altresì stabilire un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, può attribuire una particolare remunerazione agli amministratori investiti di particolari cariche.

#### **28) COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, dei quali uno Presidente, e da due membri supplenti, ai sensi di legge, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile.

Il Collegio Sindacale scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. La cessazione del Collegio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Nell'esercizio della sua funzione il Collegio Sindacale può avvalersi anche dell'attività di terzi di volta in volta incaricati ed operanti sotto la responsabilità del Collegio stesso.

I sindaci, per tutta la durata del loro incarico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti, anche di indipendenza, previsti dalla legge. Ai fini di cui all'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 2 del presente

statuto. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

## **29) NOMINA E SOSTITUZIONE DI SINDACI**

La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 5% (cinque per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2 c.c. e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della

lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) del presente articolo.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti i sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

### **30) RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

(i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

### **31) REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- la verifica nel corso dell'esercizio sociale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione;
- la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti

e che siano conformi alle norme che li disciplinano;

- l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

### **32) BILANCIO – UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale, a norma di legge.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono divisi tra i soci in rapporto alle azioni, salvo diverse delibere assunte dall'Assemblea ordinaria.

### **33) SCIoglimento**

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

### **34) RINVIO**

Per tutto quanto qui non disciplinato si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.